

**Decorrenza - fallimento ed altre procedure concorsuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20175 del 18/07/2025 (Rv. 675421 - 02)**

Concordato preventivo - effetti - Concordato preventivo omologato - Vincolo concordatario - Temporanea inesigibilità dei crediti - Causa ostantiva al decorso della prescrizione - Durata della sospensione - Facoltà per il creditore.

L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostantiva all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20175 del 18/07/2025 (Rv. 675421 - 02)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2935